



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata imprese

Il Tribunale Civile di Roma costituito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice
3) Dott. ssa Cristina Pigozzo Giudice relatore
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n.49287 dell'2022 **promossa da**
FABIANA BRASINI (BRSFBN78H47H501A)
elettivamente domiciliata in VIA VESPASIANO 48 00100 ROMA
rappresentata e difesa da SANSONETTI EMANUELE
(SNSMNL69T25H501X), SNSMNL69T25H501X giusta procura in atti

PARTE OPPONENTE

nei confronti di

ALESSANDRA ESPOSITO (SPSLSN69M70H501P)
elettivamente domiciliata in VIA DELL'ELETTRONICA 16 00144 ROMA
rappresentata e difesa da CURASÌ SIMONE (CRSSMN72L22H501D) e da
TAFURO FRANCESCO (TFRFNC72R05A952V) VIA DELL'ELETTRONICA 16
00144 ROMA; (CRSSMN72L22H501D) giusta procura in atti

PARTE OPPOSTA

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione



Fabiana Brasini proponeva opposizione avverso il D.I. n. 8424/2022 del 13.05.2022 emesso dal Tribunale Civile di Roma, ad istanza della signora Alessandra Esposito, notificato all'ingiunta in data 18.05.2022 con il quale le si intimava il pagamento, a favore della stessa signora Esposito, della somma di Euro 5.481,05.

La signora Esposito sosteneva la propria pretesa in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società "*Nails And Lashes di Esposito Alessandra s.a.s*", costituita con capitale sociale di €20.000 unitamente, tra gli altri a Brasini Fabiana, titolare del capitale sociale pari ad Euro 8.000,00. Nel ricorso monitorio si rappresentava che all'art. 11 dell'atto costitutivo societario venivano sancite le modalità di ripartizione delle perdite tra i soci, sopportate dagli stessi tenendo conto della quota di partecipazione versata in sede di costituzione della società in proporzione al capitale sociale, decurtate dell'1% a carico del socio d'opera Alessandra Esposito.


Successivamente, in data 20.06.2016, la succitata società veniva sciolta con atto a firma Notaio Claudio Gallucci. A seguito di detto scioglimento la Esposito riceveva la notifica di una serie di cartelle di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione riconducibili alla società stessa per un totale di Euro 13.841,03, somma da ripartire pro quota tra gli ex soci tenendo conto della quota di partecipazione versata in sede di costituzione della società in proporzione al capitale sociale.

La Esposito, pertanto, aveva proposto ricorso monitorio nei confronti della Brasini per Euro 5.401,05, pari alla quota dalla stessa dovuta e rimasta inevasa per il pagamento delle cartelle esattoriali pervenute, in virtù del criterio di ripartizione delle perdite societarie disposto dall'art 11 dell'atto costitutivo.

Quali motivi di opposizione deduceva:

- 1) Nullità del Decreto ingiuntivo per carenza di competenza del Tribunale di Roma e comunque del Giudice Ordinario a fronte della clausola compromissoria che devolve ogni controversia che possa insorgere in dipendenza del contratto sociale o fra i soci al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale competente". Stante la presenza di una clausola compromissoria che compromette in arbitri i rapporti sociali, il Tribunale di Roma avrebbe potuto emettere il Decreto Ingiuntivo ma impone a quest'ultimo, in caso di opposizione fondata sull'esistenza della clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la





contestuale revoca dello stesso. Di conseguenza, la domanda doveva essere dichiarata improcedibile e la controversia deferita ad un Collegio Arbitrale.

- 2) La mancanza della prova circa la riconducibilità delle cartelle di pagamento alla società “ *Nails and Lashes di Esposito Alessandra s.a.s*” non essendo state allegate al ricorso monitorio né le cartelle esattoriali né la ricevuta dei relativi pagamenti effettuati dalla signora Esposito se non quella del minore importo di Euro 171,34 relativo alla cartella n. 09720190082976428000;
- 3) La necessità di effettuare un ricalcolo delle somme eventualmente dovute tenendo conto da un lato della estraneità della cartella n.097201201661685900 afferente all'anno 2012, quindi precedente alla data di costituzione della società (03.12.2013); nonché dall'altro, della minore somma richiesta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione a seguito dell'accordato sgravio della cartella n.39720170012566961000 che ha ridotto il *quantum pro quota* dovuto dagli ex soci e quindi anche dalla Brasini;
- 4) La responsabilità dell'amministratore Alessandra Esposito ex art 2395 cc e/o ex art 2043 c.c. stante la tardiva comunicazione da parte di questa agli ex soci delle cartelle esattoriali ricevute. Ritardo nella comunicazione che ha comportato l'impossibilità per l'attrice di proporre la relativa opposizione avverso le suddette cartelle di pagamento nonché di valutare l'adempimento spontaneo nei tempi di legge in modo da evitare la maggiorazione di interessi e sanzioni.

Concludeva chiedendo di voler: *“in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice adito nonché l'improcedibilità della domanda, in virtù della violazione della clausola compromissoria inserita all'art. 16 dell'atto costitutivo, dichiarando per l'effetto competente a decidere un Collegio Arbitrale, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto per le causali sopra esposte, in quanto nullo, ingiusto e illegittimo, e con rigetto di ogni domanda avversaria. - nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante non ritenesse assorbente la questione preliminare di cui sopra, si chiede accertare e dichiarare che nulla è dovuto in favore della sig.ra Alessandra Esposito in danno della sig.ra Fabiana Brasini per i motivi tutti di*




cui in premessa, con revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 8424/2022 (n.r.g. 22527/2022) emesso il 13.05.2022 dal Tribunale Civile di Roma e in ogni caso con rigetto di ogni domanda avversaria; in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale di quanto richiesto da parte avversa, si chiede vengano riconosciute le somme eventualmente dovute a seguito di nuovo e corretto ricalcolo, in ogni caso del decreto ingiuntivo opposto n. 8424/2022; in ogni caso in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2395 c.c. e/o 2043c.c. della sig.ra Alessandra Esposito in qualità di socia accomandataria e amministratrice della società "Nails And Lashes di Esposito Alessandra s.a.s." per i fatti di cui in premessa e per l'effetto condannarla al risarcimento in favore della sig.ra Fabiana Brasini al pagamento della somma di euro 4.000,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa ovvero, nella degnata ipotesi in cui fossero riconosciute a vario titolo somme in favore della odierna opposta, si chiede che le stesse vengano poste in compensazione con quanto dovuto alla odierna istante a titolo risarcitorio. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

Si costituiva la signora Alessandra Esposito che in via preliminare ed assorbente, rilevava la carenza di competenza del Tribunale di Roma e comunque del giudice ordinario, in ragione della clausola compromissoria prevista ex art 16 del contratto sociale, aderendo all'eccezione di controparte al fine di sottomettere la causa ad arbitri , con la richiesta di revoca del D.I. 8424/2022 solo nei confronti della signora Brasini con vittoria di spese e competenze delle spese di lite

All'udienza di prima comparizione, la causa veniva assunta in decisione senza termini. Deve essere dichiarato nullo e revocato il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'opponente per l'improponibilità della domanda di pagamento della Esposito nei confronti dell'opponente innanzi a questo giudice in presenza di una valida clausola compromissoria.

L'art 16 dell'atto costitutivo societario recita“ *Tutte le controversie che potranno insorgere in dipendenza di questo contratto sociale e le eventuali controversie tutte tra i soci, ad eccezione di quelle che non possono comprometersi, saranno deferite al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale*





competente. Al Collegio Arbitrale viene conferito sin da ora il più ampio mandato, esse deciderà senza formalità alcuna, né procedure né di qualsiasi altro genere, secondo quanto le parti verranno interamente a produrre ed esibire” .

Come noto, l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti cautelari) ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la sua contestuale revoca (cfr Cass, 28 luglio 1999, n.8166).

La sintesi raggiunta dalla giurisprudenza in commento è chiara ed inequivocabile: il decreto ingiuntivo opposto è nullo e quindi deve essere revocato se il debitore ingiunto, che ha incardinato la relativa opposizione, solleva tempestivamente l'eccezione di deroga alla giurisdizione o competenza del giudice ordinario per la presenza di valida clausola compromissoria.

Giova, inoltre, osservare come l'arbitrato previsto dalla clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo della società Nails And Lashes di Esposito Alessandra s.a.s deve qualificarsi come arbitrato irrituale.

Infatti, in difetto di espressioni qualificanti delle parti utili, sul punto, ad individuare la volontà delle stesse, di demandare agli arbitri un'attività negoziale di componimento in via transattiva di eventuali divergenze ovvero un'attività giurisdizionale sfociante in una decisione atta ad acquistare valore di sentenza, l'incertezza interpretativa va risolta nel senso che le parti abbiano inteso prevedere un arbitrato irrituale (Cassazione civile, sez. lav., 12/01/1984, n. 268; Cassazione civile, sez. lav., 28/09/1988, n. 5268; Cassazione civile, sez. I, 20/03/1990, n. 2315). In tale senso opera la puntualizzazione della clausola che nega l'applicazione di qualsiasi formalità o procedura, con ciò confortando la tesi delle parti a favore di un arbitrato irrituale.

Evidenziata la piena operatività tra le parti della clausola ora ricordata e la sua qualificazione in termini di arbitrato irrituale, va dichiarata l'improponibilità della domanda stante la negoziale devoluzione della controversia ad arbitri quale rinuncia all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, ponendosi correlativamente il compromesso quale patto di deroga alla giurisdizione.

Invero, la deferibilità agli arbitri irrituali di una determinata controversia è da considerare non già una questione di competenza bensì di merito perché direttamente inerente alla



validità o all'efficacia o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria (cfr. in tal senso anche Cass., sez. un., ord. 25 giugno 2002, n. 9289; Cass., Sez. Un., 3 agosto 2000, n. 527; Cass., Sez. Un., 1 dicembre 2000, n. 1240; Cass., Sez. I, 1 febbraio 2001, n. 1403; Cass., Sez. Un., 11 giugno 2001, n. 7858; Cass., sez. I, 4 giugno 2001, n. 7533).

Appare pacifico, dunque, che la volontà delle parti estrinsecata nell'atto costitutivo societario sia stata quella di prescindere dalla tutela giurisdizionale.

In ragione di quanto esposto, da un lato il decreto ingiuntivo n. 8424/2020 emesso in data 13.05.2022 dal Tribunale di Roma va revocato perché nullo; dall'altro va dichiarata improponibile innanzi al giudice ordinario la domanda della Esposito introdotta verso l'opponente.

Rimangono assorbite le ulteriori questioni di merito.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate al parametro minimo per lo scaglione di riferimento, senza la fase di trattazione

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, SEDICESIMA SEZIONE IMPRESE in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) In accoglimento dell'eccezione preliminare, dichiara nullo e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 8424/2020 emesso dal Tribunale Civile di Roma il 13.05.2022 solo nei confronti dell'opponente Brasini Fabiana per avere la stessa opponente eccepito che la presenza di clausola compromissoria di arbitrato irrituale ai sensi dell'art 16 dell'atto costitutivo della società Nails And Lashes di Esposito Alessandra s.a.s, con conseguente improponibilità della domanda di pagamento nei confronti della signora Fabiana Brasini innanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria,
- 2) Condanna la signora Alessandra ESPOSITO a rifondere a Fabiana BRASINI le spese di lite che liquida in Euro 1.700,00 oltre spese generali, CPA e Iva se dovuta.

Così deciso nella camera di consiglio del 06.06.2023.

Il Presidente
Dott. Giuseppe di Salvo

Il Giudice
Dott.ssa Cristina Pigozzo

